Anno I - N. 1 - Domenica, 13 Dicembre 1925

Conto Corrente Postale

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ
Viale Piave, 20 — MILANO — Telefono 23-42

Un numero centesimi 50

ABBONAMENTI:
ITALIA E COLONIE . Anno: L. 22 Semestre: L. 14
PAESI STRANIERI . Anno: L. 40 Semestro: L. 22

Per le tariffe di pubblicità vedi in ottava pagina

Concessionaria per la vendita, in Italia e all'Estero:
Casa Editrice "Unitas" - Viale Piave, 12 - Milano

# LA FIERA LETTERARIA

Giornale settimanale di lettere scienze ed arti — Non si pubblicano che scritti inediti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
N. 007388 / P
BIBLIOTECA DI ATENEO
1925-26

*Leggete* in terza pagina le prime puntate di

**UNO NESSUNO e CENTOMILA**

nuovo romanzo di

**LUIGI PIRANDELLO**

## SOMMARIO

**Prima pagina:**
ESISTERE NEL TEMPO.
SISIFO - Fatti del giorno - Il Centenario del Collodi.
ARNALDO FRATEILI: La nuova Legge sul Diritto d'Autore. (Nostra intervista col Ministro Guardasigilli)

**Seconda pagina:**
PIETRO PANCRAZI: L'« Affrica » di Ferdinando Martini.

**Terza pagina:**
STEFANO LANDI. - Prefazione all'opera di mio padre.

**Quarta pagina:**
BRUNO CICOGNANI: Museo delle figure viventi.

**Quinta pagina:**
Le prime rappresentazioni: LUIGI CHIARELLI: Gutlibi, di Giovacchino Forzano.
SILVIO D'AMICO: Il Delitto dell'Oste Bassà, di Rosso di San Secondo.
La Musica: MARIO LABROCA: Arianna a Nasso, di R Strauss.

**Sesta pagina:**
GIUSEPPE UNGARETTI. - La rinomanza di Paul Valery.
STANISLAO REYMONT. - Al taglio dei boschi, racconto.

**Settima pagina:**
C. E. OPPO. - Originalità della pittura di Giovanni Fattori.
RAFFAELE CALZINI. - Referendum sulla facciata del Teatro alla Scala.

## *Esistere nel tempo*

Questo giornale nasce con un titolo che parrà ad alcuno pieno di volgare allegria, ad altri profondamente triste. A noi, che lo abbiamo adottato come insegna, non suscita nè l'una nè l'altra impressione. Ne abbiamo scartati molti che erano senza dubbio più belli, d'un bello solenne classico, con le Grazie, le Muse, il bel colle Parnaso scolpiti nel timpano triangolare, verso i quali forse tendevano nostalgicamente le nostre simpatie; ed altri più commoventi ed espressivi, nella loro povertà romantica, come *L'Osservatore*, *Lo Spettatore*, *Il Saggiatore*, verso i quali ci sospingeva il nostro ben radicato odio per la rettorica e quel tanto di modestia che vuol guidarci in quest'impresa. Ma appunto i nomi più belli e solenni, e quelli più degni di cari ricordi, ci sono apparsi i meno adatti per noi, che, ritrovandoci in pochi e così lontani l'uno dall'altro, non avremmo mai osato pensare di poterci riunire insieme per costruire un tempio o qualche cosa che si assomigli ad un tempio; e avendo bene presente l'epoca in cui viviamo, ci saremmo sentiti goffi impacciati e pieni di un ridicolo malinconico a dover indossare abiti del 1830 e adottare lo stile filosofico e mondano della Contessa Maffei.

La fiera invece è il luogo che si conviene ad uomini della nostra età: che i nostri propilei e la nostra scuola di Atene siano fatti di baracche rabberciate alla meglio, con insegne sfacciate e bugiarde, piuttosto che di lucidi marmi e di statue armoniose, non ci impedirà di essere quali noi saremmo stati nel secolo di Pericle o in quello di Augusto, o nello stupido adorabile XIX secolo. A noi non ripugna d'udire il linguaggio dei mercanti e dei giocolieri, nè di dividere la nostra magra gloria con il lottatore e con il corridore d'arena; non invidiamo la popolarità all'uomo politico e la ricchezza al banchiere. Se oggi fossero veri poeti, o pittori, o fabbricatori di templi, essi non potrebbero che accrescere la fama e la gloria di questi autentici eroi del secolo, i quali hanno la sventura di essere appunto soli nella loro sterminata potenza. Noi sentiamo anzi di vivere nel nostro tempo corpo ed anima, desiderosi soltanto di esprimerne la grandezza e la miseria nella forma immortale delle parole, e disperati di non poterlo fare degnamente. Per ciò vogliamo qui dichiarare — e in questo consiste quasi tutto il nostro programma — la nostra piena, totale, incondizionata adesione e solidarietà con il tempo che così profondamente ci disprezza, e, con noi, le belle e nobili cose che amiamo.

Quanto al resto il nostro scopo pratico è unicamente quello di fare un giornale che sia letto dal maggior numero di persone, dato che oggi più che mai nessuna forma di commercio utile, anche spirituale, è possibile se non attraverso la folla e con il suo consenso. Basta sfogliare questo primo numero per vedere quanto ci siamo sforzati di far dimenticare che la materia che esso contiene è la più squisita, nobile e delicata che si possa dare. Speriamo in avvenire di poter raggiungere in questo senso risultati anche più perfetti; facendo il contrario di quanto accade nelle altre fiere, nelle quali si cerca piuttosto di nascondere la materia vile e volgare delle cose sotto un'apparenza preziosa. Può darsi che qualcuno si accorga di noi proprio nel momento in cui cerchiamo di passare inosservati, e che lo spirito di contraddizione che è proprio della natura umana crei la nostra fortuna.

Altri programmi questo giornale non ha, se non di essere, nel suo genere, completo, libero nei suoi giudizi, scrupoloso nella esattezza delle sue informazioni e notizie, stampato bene, e sotto ogni aspetto attraente. Il fatto nuovo, nella storia del giornalismo letterario italiano, è che esista da oggi un giornale letterario simile ad ogni altro giornale e che concorrano a redigerlo scrittori di ogni età e tendenza, di fama tanto dissimile, e che questi scrittori stiano insieme non per difesa contro un comune nemico, ma con l'animo pacifico di chi contribuisce volontariamente ad un lavoro utile. I risultati di questo lavoro, se sarà, come speriamo, duraturo e fecondo, si vedranno quando — fra molti anni — questo giornale non esisterà più, o sarà invecchiato come tutti i giornali.

Può darsi che allora, giudici più sereni di quanto non possiamo esser noi nei riguardi delle nostre intenzioni, riconoscano a questa *Fiera* il merito di aver tenuto vivo, con estrema prudenza, ma con fermezza non meno estrema, nel tumulto di altre fiere, il culto delle cose belle e buone, inutili e tuttavia necessarie più del pane, insegnando agli Italiani del XX secolo, nel momento in cui stavano per dimenticarlo, che la parola, nella sua sublime leggerezza, è il migliore ornamento dell'azione, e che non v'è ricchezza nè più sicura nè più grande di quella che l'uomo porta racchiusa nel più piccolo e più volubile dei suoi pensieri.

FATTI DEL GIORNO

## Il centenario del Collodi

*Carlo Lorenzini detto il Collodi nacque a Firenze il 24 novembre 1826. Si chiamò il Collodi, come quasi tutti sanno, perchè la sua famiglia era di Collodi presso Pescia e tutta al servizio dei marchesi Garzoni che a Collodi avevano la villa famosa e un bel contorno di poderi. Il padre dell'autore di Pinocchio era il cuoco del marchese Garzoni. Dio mi liberi dalla tentazione di dispiacere a Benedetto Croce e magari, di rimbalzo, al Pancrazi dicendo che questa vile notiziola sul padre cuoco può aiutarci a gustare meglio qualche pagina delle* Avventure di Pinocchio. *Sarebbe un'eresia da essere cotti vivi. Ma il fatto è che quando vedo Pinocchio nella deserta cucina di Geppetto accingersi con tanta facilità a scodellare nel tegamino l'uovo da bere, o quando leggo la minuta del succolento pranzo pagato da Pinocchio al Gatto e alla Volpe, il pensiero che il povero Lorenzini curvo sulla scrivania a immaginare quest'Odissea dei fanciulli si ricordava anche della sua infanzia lontana e della cucina e del berretto bianco di suo padre, mi va al cuore. Distrazioni, bassezze e debolezze, lo so, e domando pietà.*

*Nè scrivo per questo. Scrivo per chiedere agli scrittori italiani di raccogliersi tutti, vecchi e giovani, nel ricordo di questo centenario. Intorno alle* Avventure di Pinocchio *si può, se non vedo troppo rosso, andare una volta tanto tutti d'accordo, crociani e gentiliani, paroliberi e dannunziani, veristi e pirandelliani. E' un gran libro di fantasia e di verità; d'arte e di morale tanto bene conserte che il fantastico Pinocchio è più vivo dei personaggi veri apparsi nella sua favola e che a rileggerlo vi ritrovate secondo gli umori e l'età un nuovo insegnamento o conforto ogni volta. Ed è scritto tanto bene che non t'avvedi nemmeno che è scritto bene. Ed è scritto, che per molti di noi non guasta, da un giornalista; e da un giornalista che nel 1848 era soldato volontario a Curtatone.*

*Che cosa s'ha da fare? Io al Collodi e a Pinocchio farei anche un monumento, se lo sapessi fare. Ma bisogna, al solito, cominciare dal comitato: presidente, Ferdinando Martini che nel* Giornale dei bambini *da lui fondato ha indotto il Collodi a scrivere* Pinocchio; *segretario, Pietro Pancrazi che ha scritto di Pinocchio il più delicato commento ad uso dei lettori grandi; oratore, Ermenegildo Pistelli che nel regno di Pinocchio si chiama Omero Redi.*

*V'è una sola difficoltà: far sì che questi tre, dopo avere sinceriss imamente detto di sì, si ricordino al momento buono d'avere detto di sì. Solo del Martini mi fiderei.*

**SISIFO.**

# La nuova legge sul diritto d'Autore

### (Nostra intervista col Ministro Guardasigilli)

L'anticamera del Gabinetto del Ministro Guardasigilli, a Palazzo di Firenze. Nell'arredamento pesante e polveroso di vecchio circolo provinciale, è tutto il cattivo gusto dell'Italia ufficiale di cinquant'anni fa. Alle pareti quadri bruttissimi, dipinti nell'ultimo quarto del secolo scorso. Gravi signori che vanno dal ministro, a riferirgli sui lavori per la riforma dei codici: gente, evidentemente, che la sa lunga in materia, per lo meno da Giustiniano a Zanardelli. Chissà, allora, quanto ci sarà da aspettare.

S. E. Alfredo Rocco

(Prima sorpresa: l'affare dei gravi signori è presto liquidato, e siamo subito introdotti. Seconda sorpresa, e maggiore: il giovane Ministro Guardasigilli, on. Rocco, per il quale questa legge del diritto d'autore è solo una piccola parte della sua immane opera di riforma legislativa, ha viceversa idee chiarissime e precise in materia, come se in vita sua non avesse mai fatto altro che trattar le questioni dei diritti di scrittori, pittori, musicisti, e altri sacerdoti delle Muse. Ed espone queste idee con una facilità e genialità, che ci fanno pensare come la riforma sia in gran parte una sua fatica personale. Ma il Ministro ci tiene evidentemente a dare a Cesare quel che è di Cesare, e anzitutto ci dichiara:

— Questa legge è stata elaborata da una Commissione presieduta dal Senatore Polacco, e composta dei rappresentanti degli editori e degli autori, e di persone competenti nella parte giuridica. Essenzialmente l'attuale decreto-legge non è che una riproduzione dei principi accolti da quella Commissione. Il Ministro dell'Economia Nazionale aveva riveduto e fatto proprio il progetto della Commissione. L'opera mia è consistita in una ulteriore revisione, soprattutto dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista sostanziale io ho collaborato alla riforma, sostenendo l'aumento del periodo di protezione fino a 50 anni dopo la morte; l'abolizione di qualunque formalità per conservare e per far nascere il diritto; e ho collaborato inoltre al perfezionamento delle norme per la riconquista dei diritti perduti per mancanza di formalità.

In quest'opera di revisione ho avuto la collaborazione efficace della Società degli Autori, e per essa del Direttore Alessandro Varaldo.

Bisogna poi dare grandissima parte del merito della riforma al Presidente del Consiglio, on. Mussolini, il quale ha insistito risolutamente sia presso il Ministro dell'Economia Nazionale, sia presso il Ministro di Grazia e Giustizia, affinchè la nostra legge fosse al più presto varata.

I punti più importanti delle riforme introdotte nella nuova legge sul diritto di autore sono: 1°) Estensione dei diritti a 50 anni dopo la morte dell'autore; 2°) Abolizione delle formalità di legge; 3°) Retroattività della legge; 4°) Diritti morali dell'autore.

### Durata del diritto di autore.

— Quali sono, Eccellenza, i termini del nuovo periodo di protezione dell'opera di un autore?

— La vecchia legge, come lei sa, stabiliva periodi di protezione diversi, a seconda che si trattava del diritto di rappresentazione o del diritto di edizione. Il diritto di edizione durava un periodo di 40 anni in modo pieno e assoluto. Per un secondo periodo, pure di 40 anni, il diritto dell'autore era limitato alla riscossione (che in fatto era del tutto platonica) di una percentuale del 5% sulle edizioni con libertà in chiunque di poter pubblicare anche contro la volontà dell'autore. Questo secondo periodo veniva indicato sotto la denominazione di «Licenza obbligatoria».

Ora, la nuova legge ha stabilito un unico periodo che dura per tutta la vita dell'autore, a partire dalla prima pubblicazione esecuzione o rappresentazione dell'opera d'arte, e si estende per 50 anni a favore degli eredi o aventi causa. E' quindi abolita ogni licenza obbligatoria.

— E per le traduzioni?

— Il diritto di traduzione dura dieci anni. Ma se l'autore, entro detto periodo, procede o permette che si proceda alla traduzione, la tutela si estende per lo stesso periodo riconosciuto all'opera originale.

### Ogni formalità abolita.

— E come, per la nuova legge, il diritto di un autore viene riconosciuto?

— Nel modo più semplice e naturale. Basta la paternità dell'opera per conferire all'autore il diritto su di essa, essendo stata abolita ogni formalità per la tutela del diritto d'autore.

Per intenderci, se lei scrive e pubblica un libro, il suo diritto su tale libro è automaticamente stabilito dal fatto che lei ne è l'autore, senza che debba praticare alcuna formalità, come dichiarazioni a uffici competenti per l'acquisto dei diritti, pagamento di tasse relative, e simili. Lei capisce che, con ciò, si sono eliminate le inique decadenze che, per l'inerzia degli autori e degli editori hanno favorito il formarsi di industrie editoriali illegittime: le cosidette « edizioni alla macchia ».

Perciò, con effetto in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, l'autore italiano è tutelato per il solo fatto di essere l'autore dell'opera, indipendentemente dalla osservanza di qualsivoglia formalità.

— E per le opere che, nate sotto la vecchia legge, avevano perso ogni diritto alla protezione, solo perchè l'autore non aveva compiuto le formalità per l'acquisto di quel diritto?

— Si è pensato e provveduto anche a questo. Allo scopo di ristabilire secondo giustizia il diritto di autore a favore dei molti autori incorsi in decadenza per omissione di formalità, la nuova legge, con una provvida disposizione di carattere transitorio, ha chiamato a godere del pieno diritto di autore le opere decadute, e per tutto il periodo utile che ancora rimane secondo la nuova legge, a partire dalla loro prima pubblicazione.

Tutti coloro che hanno proceduto alla riproduzione di opere decadute per inadempimento alle formalità, potranno per il periodo di un anno tenerle ancora in commercio, e poi le dovranno ritirare.

### I diritti morali.

— E si è pensato alla protezione morale, oltre che economica, dell'opera d'arte: a mettere cioè l'autore in grado di difendere l'opera propria dalle cattive riproduzioni e dalle deformazioni?

— E' anzi questo il punto più originale della nuova legge. Si sono riconosciuti i diritti morali dell'autore, e si sono anche definiti nel loro contenuto con una formula generica che non ha precedenti nelle altre legislazioni. E' l'articolo 16 della legge, il quale dice: « Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, l'autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l'opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali ».

— E, morto l'autore, questi « diritti morali » decadranno?

— No. Si è opportunamente stabilito che tali diritti possano, dopo la morte dell'autore, essere esercitati dai suoi stretti congiunti, i quali, anche più degli eredi, sono interessati alla tutela del buon nome dell'autore. E, in mancanza dei proprii congiunti la legge considera di interesse pubblico la tutela dei diritti morali dell'autore, e l'affida al Pubblico Ministero.

E' per l'appunto l'articolo 24 della legge, nel quale è detto: « Dopo la morte dell'autore, la facoltà concessagli dall'articolo 16 può essere fatta valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti: mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero omettano di far valere il diritto, l'azione può essere esercitata dal pubblico ministero.

— Ma, di questa opportuna ed originale riforma, la quale giunge fino al concetto veramente bello che può essere la Nazione stessa a difendere i diritti morali dell'opera d'arte espressa dal suo seno, beneficieranno dunque solo le opere nate dopo la pubblicazione della nuova legge?

— Non credo — ci risponde il Guardasigilli. — Credo anzi che la tutela dei diritti morali concessa dagli articoli 16 e 24, si estenda anche alle opere già pubblicate al momento dell'andata in vigore della nuova legge. Malamente qui si parlerebbe di retroattività. Più esattamente si deve dire che la nuova norma non subisce alcuna limitazione per il solo fatto che l'opera fu pubblicata prima della legge.

### Trasferimento dei diritti d'autore.

— Ha provveduto la nuova legge a fissare norme per il trasferimento dei diritti d'autore?

— La legge nuova ha stabilito disposizioni per la formazione di un vero e proprio stato civile del diritto di autore. Ha voluto così in primo luogo che gli atti del trasferimento del diritto d'autore avvenissero per iscritto o per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Con ciò resterà eliminato ogni pericolo di contestazione, oggi possibili e frequenti, intorno ai trasferimenti del diritto fatti verbalmente. La norma è tanto più opportuna, in quanto ogni giorno si va ampliando l'ambito del diritto d'autore.

— Allude, Eccellenza, allo sfruttamento di opere per uso cinematografico?

— Per l'appunto, anche a quello. Quotidianamente sorgono forme nuove, che danno luogo a contestazioni e litigi. La causa Verga per il diritto di cinematografia sulla « *Cavalleria Rusticana* » ne costituisce un esempio classico.

In secondo luogo la legge ha stabilito la trascrizione dei contratti e dei trasferimenti. La trascrizione non è obbligatoria, ma libera. Essa è obbligatoria soltanto per i contratti a tempo indeterminato, o eccedenti i cinque anni. Vale a dire, si è lasciata la massima libertà per tutta la produzione di carattere transitorio.

### Espropriazione per pubblica utilità.

— E si è pensato al caso di un'opera, interessante la cultura, che per una qualunque ragione non possa giungere alla conoscenza del pubblico?

— Sì. Si è cioè posta la questione della espropriazione per pubblica utilità. Questo genere di espropriazione è disciplinata nella nuova legge con particolari sanzioni; le quali però ripetono i concetti fondamentali della legge nostra e di tutte le legislazioni straniere sulle espropriazioni per utile pubblico.

La legge ha però tenuto fermo il concetto fondamentale che soltanto l'autore per tutta la sua vita è giudice insindacabile della opportunità o meno di pubblicare la sua opera, e che pertanto questo suo primordiale diritto non possa essere oggetto di espropriazione forzata. Ciò importa che si possano espropriare per causa di pubblica utilità solo le opere già pubblicate.

— E l'opera può essere espropriata, per esempio, dai creditori dell'autore? Con la miseria che affligge in Italia gli artisti...

— Finchè l'autore rimane titolare del diritto d'autore, e cioè sino a che egli non l'abbia ceduto a terzi, non è neppure soggetto alla esecuzione forzata da parte, per esempio, di creditori. Lo stesso si dica di opere inedite: a meno che risulti da prove concordanti e precise l'intenzione dell'autore di destinare l'opera alla pubblicazione.

### Deposito degli esemplari dell'opera.

— Ho sentito, Eccellenza, che gli autori sono tenuti a depositare un esemplare dell'opera loro preso il Ministero dell'Economia Nazionale. Nel caso che non adempiano a questa formalità, perdono essi il diritto sull'opera loro?

— No. E' vero che, per la nuova legge, l'autore e i suoi aventi causa sono obbligati a depositare un esemplare dell'opera loro presso il Ministero dell'Economia Nazionale. Però la omissione di tale deposito non pregiudica il diritto dell'autore: bensì da luogo soltanto a una piccola ammenda.

Questa disposizione, molto opportuna, fu voluta per creare il materiale necessario alla formazione dello Stato Civile delle opere. Essa ha carattere puramente amministrativo ed interno.

— E non potrà risultare di difficile esecuzione?

— Non credo che possa costituire un gravame eccessivo, neppure per le opere minori. Per gli articoli, ad esempio, provvede il deposito del giornale o della rivista, che già è obbligatorio per legge.

### Percentuale sulle opere di dominio pubblico.

— E' vero, Eccellenza, che per effetto della nuova legge lo Stato percepirà una piccola percentuale sulle opere cadute in pubblico dominio? E in tal caso, questi proventi a che cosa saranno destinati?

— Infatti per le opere cadute in pubblico dominio è stato stabilito il pagamento di un piccolo diritto del cinque per cento a favore dello Stato. Naturalmente i proventi di questo diritto sono stati devoluti a incoraggiare e sussidiare la produzione letteraria ed artistica. Ma, seguendo il concetto propugnato dai cultori di scienze delle finanze di non costituire distinzioni specifiche per il provento dei pubblici tributi, si è stabilito che le somme riscosse dallo Stato per le opere cadute in pubblico dominio siano, come tutte le altre entrate, iscritte nel conto entrate del Tesoro, e sia invece stanziato nel bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale un fondo di due milioni, da destinarsi a sussidiare persone, enti, istituti che abbiano eseguite o promosse opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e per l'industria. Disposizione contenuta nell'articolo 35 della nuova legge.

— E concludendo, Eccellenza, quale è il suo giudizio sulla nuova legge del diritto d'autore?

— La legge attuale è, senza dubbio, la migliore delle leggi vigenti in tutti gli Stati: per la durata fissata del diritto d'autore; per la semplicità della sua difesa; per la libertà delle trasmissioni; per la sicurezza delle forme e delle prove delle alienazioni; per il contemperamento della pubblica utilità con l'interesse privato; per il riconoscimento dell'assoluto diritto dell'autore di rendere o meno pubbliche le sue opere, finchè è in vita e non ne ha disposto a favore di terzi; per la precisione tecnica della sua formulazione; per l'ampiezza delle disposizioni che prevedano manifestazioni o modi di sfruttamento del diritto d'autore, oggi appena all'inizio o non ancora conosciuti. Per tutte le ragioni che le ho qui enumerate, questa nuova legge costituisce certo un progresso notevole della nostra legislazione.

**Arnaldo FRATEILI.**

RITRATTO DI MARCO ANTONIO SAVELLI
di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto da Brescia

*L'opera italiana più interessante fra quelle che figurarono nella famosa vendita Castiglioni d'Amsterdam. E' un quadro che potrebbe dirsi* metafisico, *del pittore più sereno e meno cerebrale che, col Luini, mai fiorisse sulla terra.*